Romana Capaldo
NOTAIO

Repertorio n. 24453 Raccolta n. 11156

Registrato in AVELLINO
il 08 giugno 2023
al n° 3256 1T
esatti € 356,00

Depositato nel Registro Imprese di IRPINIA SANNIO
il 08 giugno 2023
prot. n. 32065/2023

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**AZIENDA COMUNALE MULTISERVIZI S.r.l.**

**in dicitura abbreviata ACM S.R.L.**

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno maggio duemilaventitré.

In Avellino, nel mio studio alla via Salvatore De Renzi n.28.

Innanzi a me, dott. ROMANA CAPALDO, Notaio in Avellino, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

è presente:

= il COMUNE DI ATRIPALDA, con sede in Atripalda (AV) alla Piazza Municipio n.1, codice fiscale n. 00095990644, rappresentato da:

- SPAGNUOLO PAOLO, nato ad Atripalda (AV) il 27 luglio 1974, che dichiara di intervenire al presente atto autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale di Atripalda n.2 del 17 gennaio 2023 e deliberazione della Giunta Comunale di Atripalda n.75 del 24 aprile 2023, che, in copia conforme rilasciata in data 30 maggio 2023, mi vengono esibite.

Dell'**identità personale** del comparente io Notaio sono certo.

SPAGNUOLO PAOLO, nella qualità, dichiara che il Comune di Atripalda è un ente di **nazionalità italiana** e costituisce con il presente atto una società a responsabilità limitata *in house* che sarà disciplinata dai seguenti patti:

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata **denominata**:

**AZIENDA COMUNALE MULTISERVIZI S.r.l.**

**in dicitura abbreviata ACM S.R.L.**

La società realizza la propria attività istituzionale esclusivamente a favore del-

l'Ente Locale Comune di Atripalda che ne detiene l'intero il capitale sociale. In caso di subentro di altri soci pubblici, la società potrà estendere la propria attività istituzionale anche a favore degli altri enti associati.

Art 2) La società ha **sede** nel Comune di Atripalda (AV), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 *ter* delle disposizione di attuazione al codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari il socio unico dichiara che l'indirizzo sociale è il seguente: Piazza Municipio n.1, Atripalda (AV).

Art.3) La Società ha per **oggetto** la produzione di servizi di interesse generale, così come indicati all'art. 4 c. 2 lett. a, b, c, d, e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

In modo particolare la produzione dei seguenti servizi:

a) la gestione del patrimonio comunale con particolare riferimento alle strutture sportive e ricreative, ville, parchi, aree verdi di ogni genere e risorse naturali (boschi, pinete, ecc.). Nell'ambito della gestione del patrimonio comunale potrà occuparsi della sua valorizzazione e dei servizi di piccola manutenzione, pulizia, custodia e guardiania, vigilanza non armata;

b) la manutenzione del verde pubblico, aree pic-nic e delle aree verdi attrezzate;

c) l'attività di spazzamento delle strade e marciapiedi, ivi compresa lo spalamento e la rimozione neve. La pulizia delle caditoie;

d) la gestione e la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza;

e) la gestione dei servizi comunali a domanda individuale (refezione, trasporto scolastico, ecc.)

f) la gestione dei servizi cimiteriali;

g) lo svolgimento tutti i servizi volti a garantire la gestione integrata e complessi-

va del servizio di pubblico parcheggio, quali a titolo di esempio:

i. la gestione dei parcheggi "a raso" e relativo servizio di vigilanza e connessi lungo le strade e le aree pubbliche;

ii. il supporto agli uffici comunali, nella pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e vigilanza delle soste sia in struttura che su strada, nonché dei parcheggi;

iii. la partecipazione a programmi di ricerca europei cofinanziati dall'Unione Europea sulla mobilità e sul trasporto;

iv. la gestione delle soste a pagamento, stradali, chiusi e multipiano, dei parcheggi di scambio, del servizio di rimozione e bloccaggio autoveicoli, del rilascio dei permessi di sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato, in ogni modo denominate;

h) funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi della vigente normativa;

i) servizio di facilitazione dell'attraversamento degli alunni, in prossimità di scuole;

j) servizio segnaletica (apposizione ordinanze, allestimento e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, allestimento stalli diversamente riservati, strisce blu, strisce pedonali, piattaforme per montaggio parcometri, montaggio e smontaggio degli stessi; allestimenti temporanei di divieti di sosta/circolazione su strade interessate da eventi e/o manifestazioni e presidio delle relative aree, trasporto, posizionamento e rimozione delle transenne;

k) Servizio di allestimento seggi elettorali ed attività connesse;

l) Servizi correlati alla gestione ordinaria dei tributi e servizio affissioni;

m) Servizio di supporto alle attività del Comune di Atripalda in caso di calamità

naturali e/o emergenze.

La società potrà compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali anche mediante il ricorso a forme di finanziamento con qualsiasi istituto di credito abilitato e acquisire concessioni da terzi o dallo Stato e/o da altri Enti pubblici ed Amministrazioni; accedere a finanziamenti pubblici sia in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea.

La società potrà, altresì, ottenere finanziamenti a titolo di sponsorizzazioni da privati, non incidenti sulla compagine sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed eventualmente di apposito regolamento.

Le attività precedentemente citate possono essere svolte purché oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia effettuato nei confronti dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art.4) La **durata** della Società è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso ex art. 2473 c.c..

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale di Atripalda, la società potrà essere sciolta anticipatamente o previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci oppure a causa del verificarsi di una qualsiasi delle cause previste dall'art. 2484 cod. civ.

Art.5) Il **capitale sociale** è fissato in € 30.000,00 (euro trentamila), è interamente pubblico ed è totalmente assunto e sottoscritto dal Comune di Atripalda, che, come rappresentato, dichiara di averlo interamente versato, ai sensi dell'art. 2342 c.c., mediante:

- assegno circolare non trasferibile n. 4055240155-05 emesso in data odierna dalla Filiale di Serino (AV) della ICCREA BANCA s.p.a. dell' importo di € 10.000,00;-

- assegno circolare non trasferibile n. 4055240145-08 emesso in data odierna dalla Filiale di Serino (AV) della ICCREA BANCA s.p.a. dell'importo di € 20.000,00,

entrambi in favore dell'AZIENDA COMUNALE MULTISERVIZI S.R.L..----------

Il Capitale Sociale può essere aperto soltanto alla partecipazione di altro ente pubblico territoriale, che potrà affidare direttamente alla società i propri servizi di cui all'oggetto sociale. Il Comune di Atripalda preventivamente approverà l'intervento del nuovo socio pubblico.----------

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi pubblici; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..----------

Sono ammessi i conferimenti in natura.----------

Art.6) La società è **amministrata** da un Amministratore Unico, nominato nella persona di ORSINO GIANFRANCO, nato ad Avellino (AV) il 31 gennaio 1970, codice fiscale RSN GFR 70A31 A509H.----------

L'organo amministrativo nominato che, dura in carica tre anni ed è rinominabile per un solo altro mandato consecutivo, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea per legge e fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto sociale.----------

SPAGNUOLO PAOLO, nella qualità, dichiara che il nominato Amministratore Unico è in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza,

stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, nonchè dall'articolo 21 dello statuto sociale.

Il compenso annuo spettante al nominato Amministratore Unico è determinato in € 18.000,00 (euro diciottomila) lordi.

Art.7) Quale Revisore Legale per i primi tre esercizi è nominato il dott. VITO MARIO, nato ad Avellino (AV) l'8 maggio 1974, codice fiscale VTI MRA 74E08 A509V, iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il MEF con il numero 168640 a far data dal 5 luglio 2013.

Il compenso annuo spettante al nominato Revisore Legale è determinato in € 3.600,00 (euro tremilaseicento) lordi.

SPAGNUOLO PAOLO, nella suesposta qualità, dichiara che il nominato Revisore Legale è in possesso dei requisiti di eleggibilità e non riveste contemporaneamente la carica di revisore del Comune socio, in ossequio a quanto previsto dall'art.24, co. 2, dello statuto sociale.

Art.8) La società è sottoposta al "controllo analogo" da parte del Comune di Atripalda in osservanza alle disposizioni normative in materia di società *in house*.

Art.9) Gli **esercizi sociali** hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli soci, corredandoli di una relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come di seguito:

a) destinazione del 5 per cento (5%) a riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., oppure, se la riserva legale è scesa al di sotto del

detto limite per qualsiasi ragione, sino alla reintegrazione della stessa, sempre in esecuzione di quanto disposto dal citato art. 2430 c.c.;

b) il rimanente è a disposizione dell'Assemblea per il reinpiego nei servizi svolti.

Art.10) SPAGNUOLO PAOLO, nella suesposta qualità, mi consegna lo Statuto sociale della costituenda società che si compone di n. 35 (numero trentacinque) articoli e che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, previa la mia lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.11) Le **spese** per la costituzione della società cedono tutte a carico del Comune di Atripalda per un importo complessivo di euro quattromilacinquecento (€ 4.500,00).

Il presente atto è stato da me Notaio letto ad esso comparente che lo approva e lo sottoscrive con me alle ore diciassette.

Scritto con sistema elettronico ed in parte di mio pugno, consta di fogli due per facciate intere sei e parte della presente.

Firmato: Paolo Spagnuolo, Romana Capaldo (segue sigillo).

Romana Capaldo
NOTAIO

Allegato lett. " " all'atto
Notaio ROMANA CAPALDO
Rep. /Racc.

# STATUTO

## AZIENDA COMUNALE MULTISERVIZI s.r.l.

### TITOLO I

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. E' costituita la società "AZIENDA COMUNALE MULTISERVIZI S.r.l." in dicitura abbreviata "ACM S.R.L.".

2. La società realizza la propria attività istituzionale esclusivamente a favore dell'Ente Locale Comune di Atripalda che ne detiene, all'atto della sua costituzione, l'intero il capitale sociale. In caso di subentro di altri soci pubblici, la società potrà estendere la propria attività istituzionale anche a favore degli altri enti associati.

**Articolo 2**

**Sede**

1. La società ha sede legale in Atripalda, alla Piazza Municipio n. 1, presso la sede comunale.

2. La società, con deliberazione dell'organo amministrativo e previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, può modificare la sede principale e/o istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, depositi, agenzie, rappresentanze e uffici, anche fuori dal territorio comunale, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

**Articolo 3**

**Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, dell'amministratore e del revisore, per i loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato, oppure, in difetto, presso la

sede sociale.

**Articolo 4**

**Durata**

1. La durata della società è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso ex art. 2473 c.c.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale di Atripalda, la società potrà essere sciolta anticipatamente o previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci oppure a causa del verificarsi di una qualsiasi delle cause previste dall'art. 2484 cod. civ.

**Articolo 5**

**Oggetto sociale**

1. La società, nel perseguire le sue finalità istituzionali, si conforma agli indirizzi ed obiettivi generali fissati dall'Assemblea dei soci, approvati nel rigoroso rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale di Atripalda essendo soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Atripalda.

2. L'ACM Srl ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, così come indicati all'art. 4 c. 2 lett. a, b, c, d, e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In modo particolare la produzione dei seguenti servizi:

a) la gestione del patrimonio comunale con particolare riferimento alle strutture sportive e ricreative, ville, parchi, aree verdi di ogni genere e risorse naturali (boschi, pinete, ecc.). Nell'ambito della gestione del patrimonio comunale potrà occuparsi della sua valorizzazione e dei servizi di piccola manutenzione, pulizia, custodia e guardiania, vigilanza non armata;

b) la manutenzione del verde pubblico, aree pic-nic e delle aree verdi attrezzate;

GERARDO NOTARO IN AVELLINO
ROMANA CAPPELLO

c) l'attività di spazzamento delle strade e marciapiedi, ivi compresa lo spalamento e la rimozione neve. La pulizia delle caditoie;

d) la gestione e la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza;

e) la gestione dei servizi comunali a domanda individuale (refezione, trasporto scolastico, ecc.)

f) la gestione dei servizi cimiteriali;

g) lo svolgimento tutti i servizi volti a garantire la gestione integrata e complessiva del servizio di pubblico parcheggio, quali a titolo di esempio:

i. la gestione dei parcheggi "a raso" e relativo servizio di vigilanza e connessi lungo le strade e le aree pubbliche;

ii. il supporto agli uffici comunali, nella pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e vigilanza delle soste sia in struttura che su strada, nonché dei parcheggi;

iii. la partecipazione a programmi di ricerca europei cofinanziati dall'Unione Europea sulla mobilità e sul trasporto;

iv. la gestione delle soste a pagamento, stradali, chiusi e multipiano, dei parcheggi di scambio, del servizio di rimozione e bloccaggio autoveicoli, del rilascio dei permessi di sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato, in ogni modo denominate;

h) funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi della vigente normativa;

i) servizio di facilitazione dell'attraversamento degli alunni, in prossimità di scuole;

j) servizio segnaletica (apposizione ordinanze, allestimento e manutenzione della

segnaletica orizzontale e verticale, allestimento stalli diversamente riservati, strisce blu, strisce pedonali, piattaforme per montaggio parcometri, montaggio e smontaggio degli stessi; allestimenti temporanei di divieti di sosta/circolazione su strade interessate da eventi e/o manifestazioni e presidio delle relative aree, trasporto, posizionamento e rimozione delle transenne;

k) Servizio di allestimento seggi elettorali ed attività connesse;

l) Servizi correlati alla gestione ordinaria dei tributi e servizio affissioni;

m) Servizio di supporto alle attività del Comune di Atripalda in caso di calamità naturali e/o emergenze.

3. La società potrà compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali anche mediante il ricorso a forme di finanziamento con qualsiasi istituto di creditoabilitato e acquisire concessioni da terzi o dallo Stato e/o da altri Enti pubblici ed Amministrazioni; accedere a finanziamenti pubblici sia in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea.

4. La società potrà, altresì, ottenere finanziamenti a titolo di sponsorizzazioni da privati, non incidenti sulla compagine sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed eventualmente di apposito regolamento.

5. Le attività precedentemente citate possono essere svolte purché oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia effettuato nei confronti dell'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**Articolo 6**

**Rapporti con il Comune**

1. Il Comune determina gli obiettivi istituzionali e gli indirizzi generali della società, ai quali gli Organi Sociali dovranno conformarsi.

2. Il Comune approva gli atti fondamentali della Società, i documenti programmatici, fissa le tariffe del servizio, esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione.

3. L'esercizio dei servizi dei quali la società è affidataria, è regolato da apposito contratto di servizio con l'Ente affidante.

## TITOLO II

## Capitale Sociale – Quote - Finanziamenti

**Articolo 7**

**Capitale Sociale**

1. Il Capitale Sociale è fissato in euro 30.000,00 (trentamila/00).

2. Il Capitale Sociale è interamente pubblico e il Comune di Atripalda ne detiene la totalità.

3. Le operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale saranno regolate dagli articoli 2481 e seguenti del c.c. e avranno luogo previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale.

4. Il Capitale Sociale può essere aperto soltanto alla partecipazione di altro ente pubblico territoriale, che potrà affidare direttamente alla società i propri servizi di cui al precedente art. 5. Il Comune di Atripalda preventivamente approverà l'intervento del nuovo socio pubblico.

5. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi pubblici; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6. Sono ammessi i conferimenti in natura.

**Articolo 8**

**Quote di partecipazione al capitale sociale**

1. La singola quota di partecipazione al Capitale sociale attribuisce la qualità di socio, che comporta l'adesione incondizionata alle disposizioni dello statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci, anche anteriori all'acquisizione di tale qualità, senza riserva alcuna.

2. Al socio è pure riconosciuta la titolarità del potere di ispezione diretta su atti e attività della società.

**Articolo 9**

**Trasferimento delle quote di partecipazione**

1. Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità della partecipazione o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione e la costituzione di nuda proprietà ed usufrutto di beni, la costituzione di rendita etc.

2. In caso di aumento del Capitale sociale e in caso di alienazione della partecipazione o di sua quota parte, i soci beneficeranno del diritto di prelazione, in proporzione delle quote di partecipazione possedute.

3. Il socio che intenda alienare le proprie quote dovrà informare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, l'organo amministrativo; quest'ultimo dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, a tutti gli altri soci al loro domicilio risultante dal libro dei soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. Entro trenta giorni dall'invio della comunicazione, ciascun socio dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, se intende esercitare il diritto di prelazione. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si intenderà che egli abbia tacitamente rinunciato.

5. Il prezzo richiesto per le quote di partecipazione al Capitale sociale offerte in vendita dovrà essere indicato nella comunicazione da farsi, come innanzi precisato, all'organo di amministrazione.

6. Qualora nessuno dei soci esercitasse il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente ad enti territoriali terzi.

7. La parte pubblica che esercita i sopraindicati diritti, purché ne faccia contestuale richiesta, avrà diritto di prelazione anche sulle quote non acquistate dagli altri soci.

8. La cessione a terzi delle quote è, in ogni caso, subordinata al gradimento da parte del Comune di Atripalda. Sulla richiesta di gradimento presentata dal socio per il tramite dell'organo amministrativo della Società, il Comune di Atripalda si pronuncia entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dell'istanza. Il gradimento al trasferimento delle quote potrà essere dato unicamente a favore di enti pubblici territoriali che erogano servizi di cui all'art. 5 e che non si trovino, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società.

**Articolo 10**

**Patrimoni destinati**

1. La Società, per la realizzazione delle attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale ed esclusivamente allo scopo di perseguire un interesse pubblico, funzionale ai propri compiti d'istituto, può costituire patrimoni destinati ad uno

specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447- bis e ss. c.c.

**Articolo 11**

**Finanziamenti**

1. La Società potrà acquisire dal socio Comune di Atripalda e da eventuali ulteriori soci pubblici, nonché da altri enti pubblici, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza diritto di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, anche regolamentari, in materia.

2. La Società può, altresì, acquisire dal Comune di Atripalda, come anche dagli eventuali ulteriori soci pubblici, contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio in conformità della normativa, anche comunitaria, vigente.

## TITOLO III

## Organi della società

**Articolo 12**

**Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, inclusi gli assenti e/o dissenzienti, ed i loro aventi causa.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. l'assemblea ordinaria delibera:

a. nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto;

b. sugli argomenti proposti dall'organo di amministrazione;

c. sugli argomenti proposti dal socio o, in caso di pluralità di soci, da quelli che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;

d. sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili;

e. sulla nomina e sulla revoca dell'organo amministrativo, nonché sul relativo compenso;

f. sulla nomina e sulla revoca del revisore contabile, nonché sul relativo compenso;

g. sulle determinazioni sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

h. sull'approvazione del piano industriale e dei programmi annuali e pluriennali di gestione;

4. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modificazioni dello statuto;

b. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

c. sulle modifiche del capitale sociale;

d. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

e. sulla modifica dell'atto costitutivo

**Articolo 13**

**Convocazione delle assemblee**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

2. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso di convocazione, nella forma della lettera raccomandata o della comunicazione a mezzo pec, spedito cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dai libri sociali. Esso deve contenere l'indica-

zione del giorno, ora e del luogo di adunanza, in prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze Assembleari si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4. L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 c.c.

**Articolo 14**

**Intervento all'Assemblea - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

3. Al fine della disposizione di cui al comma 2, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato dall'Assemblea.

**Articolo 15**

**Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe**

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

2. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

3. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee. Non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

4. Il rappresentante può farsi sostituire solo e soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega.

5. La stessa persona non può rappresentare altro socio.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti della società, ai membri degli organi di controllo o amministrativo della Società, nonché ai dipendenti degli eventuali enti locali soci.

**Articolo 16**

**Presidenza e segreteria dell'Assemblea. Verbalizzazione**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti in Assemblea.

2. Spetta al Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché la sua idoneità a deliberare.

3. Il Presidente sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio.

4. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, secondo a disciplina prevista dagli articoli 2375 e 2479 bis del codice civile. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli inter-

venti, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, a seconda del soggetto verbalizzante.

7. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'Assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**Articolo 17**

**Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e almeno un terzo del capitale sociale in seconda convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione, validamente, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta.

3. L'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due/terzi del capitale.

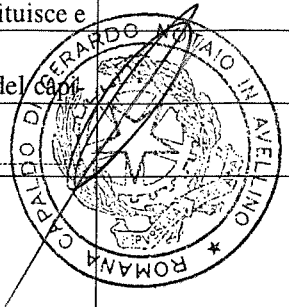

**Articolo 18**

**Organo di amministrazione**

1. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'amministratore unico dura in carica tre anni ed è rinominabile per un solo altro mandato consecutivo.

2. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare che venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Nella scelta degli amministratori la società dovrà assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, in conformità alle vigenti normative in materia. Detto principio di parità di genere potrà essere derogato solo in casi eccezionali ed in particolare quando comprometta il rispetto dei requisiti sanciti dal D.lgs. n. 175/2016 ed enunciati nel successivo art. 21, in materia di nomina degli amministratori, determinando l'interruzione dell'esercizio delle funzioni dell'organo amministrativo e rappresentando un ostacolo al concreto ed effettivo espletarsi delle funzioni degli amministratori.

4. L'assemblea dei soci, può disporre deleghe di gestione ad un solo amministratore salva, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea,stabilendone i poteri ed il compenso. Sia il compenso che eventuali rimborsi spese per l'espletamento delle funzioni, saranno a carico della Società.

5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società partecipate, come previsto dall'art, 11 comma 9 lettera "d" del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

6. In caso di previsione della nomina di un Consiglio di Amministrazione, viene eletto al suo interno un Presidente, qualora non sia già stato nominato dai Soci. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre eleggere, se non vi hanno già provveduto i Soci, un Vice Presidente esclusivamente, tuttavia, quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, oltre al compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina o riconferma, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 11 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. L'Assemblea dei soci potrà decidere di stabilire un diverso compenso per gli amministratori in virtù delle diverse funzioni da questi esercitate. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Il compenso spettante all'organo di amministrazione, determinato in ossequio alle vigenti disposizioni normative, è a carico della Società.

**Articolo 19**

**Durata della carica, revoca, cessazione, azioni di responsabilità**

1. L'organo amministrativo resta in carica tre (3) anni.

2. Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto del comma 1 dell'art. 18, e possono essere anche non soci.

3. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Gli Amministratori sono assoggettabili ad azioni di responsabilità in relazione al proprio ufficio, ai sensi dell'art. 2393 c.c.

**Articolo 20**

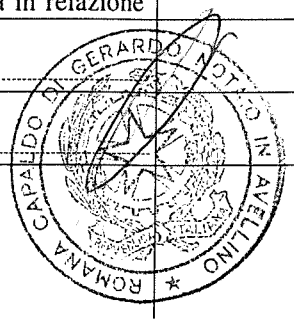

**Competenze e poteri dell'organo amministrativo**

1. La gestione della Società spetta all'organo amministrativo, nominato dall'Assemblea dei soci.

2. La nomina deve essere effettuata secondo criteri di trasparenza, previo avviso pubblicato all'albo pretorio. Scaduto il termine fissato nell'avviso il Sindaco può procedere alle nomine. In assenza di candidature, l'assemblea dei soci può procedere ad esse fiduciariamente.

3. Resta, comunque, facoltà dell'Assemblea dei soci procedere alla nomina di uno o più amministratori *intuitu personae* (ossia attraverso l'individuazione derivante dal *curriculum* del soggetto professionista e dalla sua riconosciuta esperienza, prestigio o qualsiasi altro elemento rilevante rispetto al ruolo).

4. Gli amministratori sono soggetti alla disciplina generale in materia di ineleggibilità e decadenza e di eventuali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle norme di riferimento in materia. In riferimento alla professionalità gli Amministratori devono essere dotati di competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti presso amministrazioni pubbliche e/o società partecipate da certificarsi in apposito curriculum.

5. L'organo amministrativo esercita tutti i poteri riguardanti l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, che non siano dalle leggi vigenti e dallo statuto attribuiti all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

a. acquisto e alienazione di beni immobili, nonché, costituzione, modificazione ed

estinzione di diritti reali immobiliari;

b. cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della

stessa;

c. costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

d. costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d' impresa;

e. acquisto e cessioni di partecipazioni sociali ove consentito dalla norme di legge.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di componenti (diverso da due) o che all'adunanza dello stesso organismo siano presenti un numero pari di amministratori (diverso da due), in caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente varrà doppio.

7. L'organo amministrativo deve riferire e relazionare all'assemblea dei soci e al Controllo analogo con cadenza semestrale, circa lo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali determinati dal Consiglio comunale, nonché, sull'andamento gestionale della società.

**Articolo 21**

**Requisiti, Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli Amministratori**

1. La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.

2. Non possono essere nominati amministratori:

a. i consiglieri e gli assessori del o dei Comuni soci, né loro parenti entro il terzo

ROMANA CAPANDO DI GERARDO NOTAIO IN AVELLINO

grado di parentela;

b. i dipendenti delle Amministrazioni locali soci, né loro parenti entro il terzo grado di parentela.

3. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero coloro che siano in lite con la società.

4. La carica di Amministratore Unico, di componente il Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Delegato non può essere conferita a persone che non abbiano i seguenti speciali requisiti, in osservanza del disposto dell'art. 2387 c.c.:

a. onorabilità: non essendo in una delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e revoca per giusta causa connessa al soggetto, disciplinate dagli artt. 2382 e 2383 c.c. ovvero per non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato;

b. indipendenza: l'amministratore deve essere indipendente e non avere situazioni di conflitto di interessi con la società;

c. professionalità: l'amministratore deve essere scelto tra soggetti con comprovate capacità professionali. In particolare, l'Amministratore Unico, il Presidente del CdA e l'Amministratore Delegato devono possedere titolo di studio universitario e/o iscrizione in Albi Professionali riconosciuti per legge.

5. Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013).

6. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

7. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui all'articolo del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

**Articolo 22**

**Rappresentanza sociale**

La rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

## TITOLO IV

## Controllo

**Articolo 23**

**Controllo analogo - Il revisore legale**

1. La società è sottoposta al "controllo analogo" da parte del Comune di Atripalda in osservanza alle disposizioni normative in materia di società *in house*.

2. La Società, nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, provvede alla nomina di un revisore unico.

1. Il revisore unico dovrà essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il revisore dura in carica tre anni e potrà essere rinominato, previa deliberazione dei soci, per un solo altro triennio.

2. Il revisore legale è l'organo della Società che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento ed esercita, altresì, il controllo contabile.

3. Il revisore legale ha i poteri e i doveri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del codice civile, ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter c.c.

**Articolo 24**

**Composizione e nomina**

1. L'assemblea delibera il compenso del revisore in considerazione delle dimensioni della Società e della tariffa professionale in vigore. Il compenso è a carico della Società.

2. Il revisore deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità al Consiglio Comunale e non deve rivestire contemporaneamente la carica di revisore del Comune e/o dei Comuni soci.

3. Non può essere eletto alla carica di revisore e, se eletto, decade dall'ufficio colui che versa in una delle situazioni di cui all'art. 2399 c.c. In ogni caso, per tutta la durata dell'incarico, il revisore deve possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

4. L'incarico del revisore scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il successore.

**Articolo 25**

**Responsabilità**

La responsabilità del revisore per inadempienza del suo ufficio è regolata dall'art. 2407 c.c.

## TITOLO V

## Ordinamento organizzativo

**Articolo 26**

**Principi e criteri generali**

L'autonomia e l'organizzazione della Società sono esercitate in sintonia con le fi-

nalità da espletare un servizio pubblico, in conformità ai principi generali di buon andamento, di efficienza, di economicità e di funzionalità del servizio, nonché nell'osservanza degli indirizzi generali del Comune di Atripalda.

**Articolo 27**

**Rapporto di lavoro e trattamento economico del personale**

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società è qualificato nella sua struttura e nella sua disciplina giuridica sostanziale e processuale **come rapporto di diritto privato.**

2. La natura del rapporto di lavoro con la Società comporta l'assoggettamento del trattamento normativo ed economico dei dipendenti alla disciplina dettata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dalle leggi vigenti in materia, nonché dalle norme del Codice Civile.

3. La Società può stipulare accordi aziendali solamente per disciplinare le materie espressamente demandate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nei limiti da questi stabiliti.

4. Le controversie di lavoro per i dipendenti della Società sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

**Articolo 28**

**Assunzione del personale**

1. La dotazione organica della Società e le relative variazioni sono proposte dall'organo amministrativo ed approvate dalla Giunta Comunale.

2. Per l'assunzione del personale si procederà mediante avviso pubblico in attuazione dell'apposito regolamento interno.

3. La presidenza delle commissioni di selezione pubblica spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del CdA o all'Amministratore Delegato.

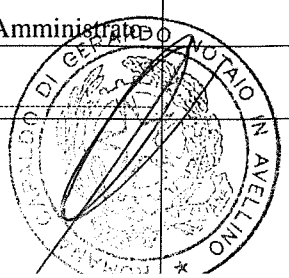

4. La nomina dei componenti delle commissioni è compiuta dall'amministratore unico o presidente del CdA o amministratore delegato, con facoltà di consultazione degli ordini professionali competenti.

**Articolo 29**

**Incompatibilità**

La qualità di dipendente della Società è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio, industria, nonché con ogni altro incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dall'organo amministrativo.

TITOLO VI

Ordinamento finanziario e contabile

**Articolo 30**

**Esercizio sociale e bilancio**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli soci, corredandoli di una relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario.

Articolo 31

Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come di seguito:

a) destinazione del 5 per cento (5%) a riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., oppure, se la riserva legale è scesa al di sotto del detto limite per qualsiasi ragione, sino alla reintegrazione della stessa, sempre in

esecuzione di quanto disposto dal citato art. 2430 c.c.;

## TITOLO VII

## Scioglimento e liquidazione della Società

**Articolo 32**

**Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società è disposta dal Consiglio Comunale di Atripalda.

2. Lo scioglimento può essere disposto per una delle cause previste dalla legge, e pertanto: a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

c) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;

d) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 c.c.;

e) per deliberazione dell'Assemblea;

f) per le ulteriori e rimanenti cause previste dalla legge.

3. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

4. L'Assemblea straordinaria dei soci, convocata dall'organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

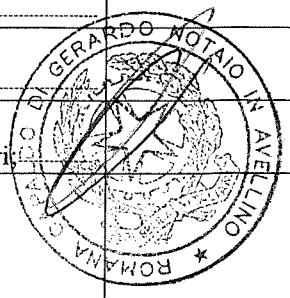

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organismo di liquidazione;

e) il relativo compenso.

## TITOLO VIII

## Disposizioni generali

**Articolo 33**

**Regolamenti**

L'organo amministrativo adotta, nel rispetto della legislazione positiva e del presente statuto, i regolamenti necessari per il funzionamento e per l'organizzazione della Società.

**Articolo 34**

**Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, anche in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, il foro competente è esclusivamente quello di Avellino.

**Articolo 35**

**Norme integrative**

Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente statuto, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle norme sulle società contenute nel codice civile, alle norme generali di diritto privato e le norme speciali, e connessi provvedimenti, previste per le società a partecipazione e controllo pubblico.

Firmato: Paolo Spagnuolo, Romana Capaldo (segue sigillo)

Certifico io sottoscritta dott.ssa ROMANA CAPALDO, Notaio in AVELLINO che la presente fotocopia consta di 15 fogli, esclusa la presente, e riproduce fedelmente l'originale ai miei atti.
Si rilascia per usi consentiti.
Avellino, lì 13 giugno 2023